



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

Proposta di legge recante: "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato"

**Esame abbinato delle proposte di legge n. 42/10^A, n. 46/10^A e n. 140/10^A.
Assegnate alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.**

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 02 maggio 2017.

Testo draftato in data 03 maggio 2017

Parere finanziario espresso nella seduta della II Commissione del 03 maggio 2017

Relazione illustrativa

Con legge regionale n. 34 del 29.12.2010, a decorrere dal 01.07.2011:

- 1) è stato istituito l'Ambito Territoriale Ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.
- 2) è stato disposto (in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23.12.2009, n. 191) l'esercizio transitorio da parte della Regione delle funzioni già esercitate dalle soppresses Autorità d'Ambito, di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006, e 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 12.6.2015 è stato individuato l'ente di governo per il servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale (in attuazione dell'art. 147, comma 1, del d.lgs. 152 del 3.4.2006, così come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 113, (cd. Sblocca Italia)), successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 256 del 27.7.2015, ne è stato disciplinato il funzionamento.

L'Ente d'ambito, denominato Autorità Idrica della Calabria, è rappresentativo dei Comuni della Calabria, ed allo stesso sono trasferite le competenze spettanti ai medesimi enti in materia di gestione delle risorse idriche.

Il presente testo normativo, quindi, risponde, per quanto precede, agli obblighi normativi richiamati ed alla necessità, non più rinviabile, di riordinare la disciplina del servizio idrico integrato, anche in ragione delle novità introdotte dal decreto Sblocca Italia, già in parte recepite con le richiamate deliberazioni nn. 183, 256 e 461 del 2015, e dalla legge 221 del 28.12.2015.

La Regione Calabria, con la presente proposta, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) riconosce ed istituisce l'ente pubblico "Autorità Idrica della Calabria", già individuato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 183 del 12.6.2015 e n. 256 del 27.7.2015, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- b) dispone l'allocazione delle funzioni già attribuite ai soppressi Enti d'Ambito di cui all'art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- c) disciplina l'organizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII).

Svolte tali premesse, si illustra a seguire il testo normativo che ci occupa:

L'articolo 1 illustra le finalità della legge.

All'articolo 2 viene istituito l'ente pubblico "Autorità Idrica della Calabria", ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.

All'articolo 3 vengono elencate le funzioni esercitate dall'AIC. Nello specifico, attengono all'AIC le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, già esercitate dai cessati Enti o Autorità di ambito.

All'articolo 4 viene ribadita la partecipazione obbligatoria degli enti locali all'AIC.

All'articolo 5 vengono elencati gli organi dell'AIC: l'assemblea, il direttore generale e il revisore dei conti.

Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano espressamente l'assemblea dell'AIC, le funzioni esercitate e le modalità di individuazione dei Comuni che costituiscono la stessa. Nello specifico l'assemblea (art. 6) è costituita dai quaranta Sindaci o loro delegati dei Comuni individuati mediante il procedimento disciplinato dall'articolo 8 della proposta di legge. I componenti dell'assemblea eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di coordinamento e direzione dei lavori. Alle sedute dell'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale, il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competenti in materia di servizio idrico integrato, i presidenti delle province ed il sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone o indennità. L'assemblea (articolo 7) svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'AIC e in particolare provvede all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito e dei correlati piani operativi, alla determinazione della tariffa, alla scelta della forma di gestione, all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare e all'affidamento del servizio in favore del soggetto gestore. I comuni capoluogo delle quattro province calabresi e il Comune di Reggio Calabria fanno parte di diritto dei quaranta comuni che costituiscono l'assemblea dell'AIC (articolo 8). I restanti 35 Comuni sono individuati in relazione alle seguenti fasce demografiche:

- a) popolazione maggiore o uguale a 15.001 abitanti;
- b) popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
- c) popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
- d) popolazione minore o uguale a 1.000 abitanti.

Gli articoli 9 e 10 riguardano i restanti organi dell'AIC, ovvero il direttore generale, organo di amministrazione dell'Autorità, e il revisore unico dei conti.

Gli articoli 11 e 12 trattano dell'organizzazione delle Conferenze Territoriali di Zona e del relativo funzionamento. In particolare, compete alle CTZ la definizione dell'elenco degli interventi e delle relative priorità da individuare nel piano di ambito e la formulazione di proposte ed indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio.

L'articolo 13 ribadisce quanto già disposto dall'articolo 141 comma 2 del d.lgs. 152/2006, in merito alle forme di gestione, e stabilisce che all'individuazione delle gestioni esistenti da salvaguardare si provvede nella convenzione per la gestione del servizio idrico e relativo disciplinare.

L'articolo 14 tratta della vigilanza sull'attività del soggetto gestore, rimessa in capo all'Autorità Idrica.

L'articolo 15 prevede, e ai soli fini gestionali, amministrativi e statistici, l'istituzione, presso il dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, di una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche, che raccoglie tutte le informazioni trasmesse dall'Autorità Idrica e riferite ai dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio, alle convenzioni stipulate con i gestori, alle tariffe applicate all'utenza e alle risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento.

L'articolo 16 specifica le competenze e funzioni della regione. In particolare, alla regione spetta la verifica di coerenza del Piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore, la predisposizione di un apposito programma finalizzato al conseguimento del risparmio idrico, l'individuazione degli interventi strategici di interesse regionale, delle risorse, dei criteri, delle modalità e delle priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma stesso. La regione può altresì promuovere la determinazione di criteri per l'articolazione delle tariffe del servizio tra i diversi territori regionali, in armonia con le disposizioni normative nazionali in materia, vigilare sulle attività dell'ente di governo dell'ambito, esercitando, in caso di inadempimento, i poteri sostitutivi, e, attraverso il dipartimento competente in materia di servizio idrico, esprimere pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale, e, se richiesti, sugli atti di stretta competenza dell'assemblea

dell'A.I.C.

L'articolo 17 tratta della tutela degli utenti. In particolare, in rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, è prevista l'istituzione, presso l'Autorità Idrica, del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. Il Comitato, che ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale, è nominato con decreto del Presidente della regione.

All'articolo 18 è disciplinato il subentro dell'Autorità Idrica e le modalità di disciplina della successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti di ambito.

L'articolo 19 tratta del personale in servizio presso i soppressi Enti d'Ambito di cui alla l.r. n. 10/97, prevedendone il trasferimento nei ruoli organici dell'Autorità Idrica.

L'articolo 20 tratta delle disposizioni transitorie. In particolare, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC, la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di servizio idrico.

L'articolo 21 tratta invece dei poteri sostitutivi esercitabili dal Presidente della Giunta regionale nelle ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato.

L'articolo 22 prevede l'obbligo in capo al direttore generale dell'AIC, di redigere una relazione annuale, da trasmettere ai comuni della Calabria, al Consiglio regionale e alla Giunta, in ordine allo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati, al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ai livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti, alle caratteristiche delle tariffe applicate e le entrate del gettito tariffario.

L'articolo 23 indica le disposizioni abrogate dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 24 contiene la clausola neutralità finanziaria.

L'articolo 25 prevede l'entrata in vigore del testo di legge.

Relazione tecnico - finanziaria

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Premessa.

Con legge regionale n. 34 del 29.12.2010, a decorrere dal 1.7.2011:

- è stato istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;
- in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23.12.2009, n. 191, è stato disposto l'esercizio transitorio da parte della Regione delle funzioni già esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, di cui all'articolo 148 del D.Lgs. 152/2006, e 41, 42 e 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10.

In attuazione dell'art. 147, comma 1, del d.lgs. 152 del 3.4.2006, così come modificato dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 113, (cd. Sblocca Italia), successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 12.6.2015 è stato individuato l'ente di governo per il servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, e con deliberazione della Giunta regionale n. 256 del 27.7.2015, ne è stato disciplinato il funzionamento.

L'Ente d'ambito, denominato Autorità Idrica della Calabria, è rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e dei Comuni della Calabria, e allo stesso sono trasferite le competenze spettanti ai medesimi enti in materia di gestione delle risorse idriche.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 56 della legge regionale n. 47 del 23.12.2011, la Giunta regionale avrebbe dovuto presentare al Consiglio regionale, entro il 31 marzo del 2012, una proposta di legge per il riordino della disciplina del servizio idrico integrato. La proposta, deliberata dalla Giunta regionale nel successivo mese di dicembre (DGR n. 545 del 10.12.2012), non è stata approvata dal Consiglio regionale nella passata legislatura e, in ragione di quanto disposto dall'art. 39, comma 4 dello Statuto della Regione e dall'art. 65 del Regolamento interno del medesimo Consiglio, è da ritenersi decaduta.

La presente proposta, per quanto precede, risponde agli obblighi normativi richiamati e alla necessità, non più rinviabile, di riordinare la disciplina del servizio idrico integrato, anche in ragione delle novità introdotte dal decreto Sblocca Italia, già in parte recepite con le richiamate deliberazioni nn. 183, 256 e 461 del 2015, e dalla legge 221 del 28.12.2015.

La quantificazione degli oneri finanziari, i potenziali fruitori e gli aspetti procedurali/organizzativi sono preceduti dalla descrizione dello stato di attuazione delle procedure attivate negli anni, in ottemperanza alle disposizioni normative succedutesi.

Inquadramento

1. Situazione in ordine ai cessati Enti di Ambito.

Ai fini di un corretto inquadramento giuridico/amministrativo delle questioni di cui si discute, occorre, preliminarmente, specificare le funzioni degli Enti d'Ambito (di seguito ATO), sancite, unitamente ai ruoli e funzioni dei vari attori – Stato centrale, Regioni, Enti locali, soggetti gestori –, da precise disposizioni legislative.

Le stesse sono specificatamente rinvenibili nell'art. 44 della menzionata legge regionale n. 10/97, nonché dagli artt. 7 e segg. della Convenzione costitutiva dell'ATO. L'ATO è, infatti, un organismo costituito con Convenzione ex art. 24 della legge 142/90 (oggi art. 30 del Testo Unico EE.LL.) per l'esercizio di specifiche funzioni¹.

Nella stessa Convenzione è, quindi, delineata la "*mission istituzionale*" dell'Ente, cui necessariamente deve essere ricondotto il "trasferimento" dei procedimenti in essere, dai cessati organismi (enti o autorità d'ambito) al nuovo soggetto individuato. Ciò nonostante, si registra da parte delle cessate ATO, e in maniera pressoché autonoma, l'esercizio di "funzioni extra", esplicitatosi in attività e procedure i cui strascichi giuridico/amministrativi si sono rilevati, in alcuni casi, di rilevante impatto sul processo organizzativo.

Ad eccezione, quindi, dell'ATO di Crotone, costituito ed operativo, e di quello di Cosenza (cfr. paragrafo 1.1.1) i cessati Enti non hanno adempiuto alla *mission istituzionale* e le attività sulle quali maggiormente si è concentrata l'azione non sono inquadrabili nei "rapporti giuridici attivi e passivi" per i quali è previsto il subentro della costituenda Autorità Idrica.

1.1 Attività svolta in merito alla "mission istituzionale" ovvero riguardo al processo di organizzazione del Servizio Idrico nell'ambito di riferimento.

Con riferimento all'organizzazione del Servizio Idrico è opportuno riferire preliminarmente che, in relazione a quanto previsto dal modello sancito dalla richiamata L. R. n. 10/97, ad oggi si registra:

- un avanzamento nel sovrambito, nel quale opera la società SoRiCal, allo stato in liquidazione, e la cui azione ha risentito negli anni anche delle mancata attuazione della legge di riforma nei segmenti a valle della captazione e adduzione;
- ritardi o, più precisamente, stallo nei segmenti della distribuzione e della depurazione, sia in ordine ai processi di affidamento del servizio al soggetto unico, in relazione alla scelta della forma di gestione operata dagli ATO (ATO di CZ, VV e RC), sia in ordine alla piena operatività dei soggetti individuati ed a cui risulta affidato il servizio (ATO CS e ATO KR).

Per inciso, vi è da registrare che gli affidamenti disposti dagli ATO di CS e di KR sono risultati coerenti alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali².

Ritardi e/o evidenti criticità si registrano inoltre nei processi amministrativi riferibili:

- a) al funzionamento dell'ATO: e ciò in applicazione dell'art. 148 del D.Lgs. 152/2006, commi 3 e 4³. Non risultando approvati i rendiconti

¹ L'esercizio di funzioni non previste nella Convenzione costituisce certamente un "ibrido" amministrativo.

² Come da apposita Delibera dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) n. 29 del 9 giugno 2010.

³ Comma 3: "I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono trasmessi all'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere".

relativi agli esercizi passati, non si ha, infatti, contezza della correttezza delle poste iscritte a bilancio in termini di residui attivi e passivi;

- b) alla rivisitazione degli *strumenti* di settore utilizzabili. In merito va evidenziata la mancanza di coordinamento da parte della Regione, la quale, dopo il 1997, non ha più adottato linee di indirizzo, riferite per esempio al superamento di esistenti sovrapposizioni e/o interferenze (regolamentazione ATO/SoRiCal e superamento della fase Commissariale), prodromico alle attività da esperirsi in ordine ai processi di aggiornamento previsti dall'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006.

In merito alla rivisitazione dei Piani d'Ambito si registrano aggiornamenti parziali, riguardo ai capitoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del citato art. 149 - ricognizione delle infrastrutture e programma degli interventi.

Per l'ATO di CS la società "Cosenza Acque", con il contributo della Provincia di Cosenza, ha elaborato il progetto industriale della società.

1.2 Attività non strettamente inquadrabili nella "mission istituzionale"

In maniera non esaustiva le attività non inquadrabili nella *mission istituzionale* dell'ATO hanno riguardato (e riguardano per gli strascichi rinvenienti) la "gestione" di problematiche pregresse connesse al ruolo svolto dall'ATO:

1. quale soggetto beneficiario delle risorse finanziarie di cui all'Azione 1.2.A della Misura 1.2 del POR 2000/2006;
2. quale soggetto beneficiario di interventi finanziati con risorse di cui all'Azione 1.2.B della predetta Misura 1.2.;
3. quale soggetto di coordinamento (provvedimenti concessori, provvisori e definitivi, previo esame delle pratiche, trasferimenti risorse e vigilanza sulle operazioni di monitoraggio) – almeno fino al 2007 - per i soggetti beneficiari delle operazioni finanziate a valere sulle risorse di cui alla predetta Azione 1.2.B e/o FAS ricomprese nell'APQ Tutela delle Acque e Gestione delle Risorse Idriche;
4. quale supporto tecnico/amministrativo all'Ufficio del Commissario Delegato all'emergenza ambientale nel 2006 e nel 2007. L'Ufficio ha svolto funzioni di soggetto appaltante ed all'ATO, nello specifico, sono state demandate la DD.LL. e la sorveglianza nella realizzazione degli interventi;
5. quale supporto alle attività dei gestori (Comuni) per le attività ritenute necessarie per fronteggiare emergenze estive. In detto contesto, la "gestione" dell'anticipazione regionale di cui al comma 28 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 13.06.2008 (finanziaria 2008);
6. quale soggetto subentrante al Commissario Delegato nei contratti stipulati da quest'ultimo con le società aggiudicatrici degli appalti (uno per Provincia) espletati secondo programmi gestionali varati dal medesimo Ufficio (primo semestre 2003) e, quindi, la gestione di dette "pratiche" a partire dal 1 gennaio 2004, con discutibili procedimenti amministrativi.

Quest'ultimo aspetto merita, per le consistenti ripercussioni, particolare menzione. In merito si ritiene opportuno evidenziare, infatti, che tra i compiti e le funzioni dell'ATO non rientrava e non rientra certamente il subentro in contratti e/o volture che non attenessero alla mission istituzionale, né tantomeno tra i compiti del Dirigente ATO la facoltà di prorogare sic et simpliciter contratti di servizio riferiti alla gestione degli impianti di depurazione o la sottoscrizione di atti transattivi.

Lo stesso ATO non è, inoltre, inquadrabile quale soggetto aggiudicatore ai sensi della disciplina vigente in materia di lavori pubblici (Codice degli appalti), se non per l'affidamento, peraltro non retribuito, al gestore del servizio, e solo per effetto della Convenzione costitutiva.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

La proposta di legge, per come già specificato in premessa, risponde agli obblighi normativi richiamati e alla necessità, non più rinviabile, di riordinare la disciplina del servizio idrico integrato, anche in ragione delle recenti novità normative, già in parte recepite con le richiamate deliberazioni nn. 183, 256 e 461 del 2015.

Principali fruitori delle attività regolamentate dalla proposta di legge saranno gli enti locali e i soggetti gestori del servizio, laddove già individuati o operanti.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa (*elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi*)

La proposta di legge, a regime, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale, in quanto i costi di funzionamento dell'AIC - i soli, peraltro, previsti dalla norma in proposta - graveranno sulla tariffa praticata dal Soggetto gestore all'utenza e figureranno solo ed esclusivamente nel bilancio di quest'ultimo e in quello dell'AIC.

L'Autorità Idrica della Calabria - ente di governo di ambito per il servizio idrico integrato, individuato a norma dell'art. 147, comma 1 del d.lgs. 152/2006 - è un ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Sono organi dell'Autorità, l'Assemblea, il Direttore Generale e il Revisore Unico dei Conti.

L'art. 154 comma 1 del d.lgs. 152/2006, rubricato "Tariffa del servizio idrico integrato" stabilisce che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto ... di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito ...". Conseguita, quindi, la piena operatività ed individuato il soggetto gestore, l'AIC disporrà di somme in entrata al bilancio derivanti dalla tariffa applicata all'utente dal soggetto gestore. Sarà, quindi e certamente, in grado di fare fronte alle spese di funzionamento. E ciò, evidentemente, senza onere alcuno per il bilancio regionale.

Spese previste a regime (da sostenersi da parte dell'AIC).

Tra le spese da sostenersi da parte dell'AIC, figurano quelle di seguito elencate. Per le stesse si riportano, in relazione ai costi medi riferiti a realtà consolidate e alle gestioni ex ATO, gli importi in previsione.

a. Organi istituzionali dell'Autorità:

Assemblea (art. 6): € 0,00;

Direttore Generale (art. 9): € 150.000,00;

Revisore Unico dei Conti (art. 10): € 22.500,00;

Rimborso spese per organi istituzionali: € 2.500,00; Contributi previdenziali: € 45.000,00;

b. Personale:

Personale in transito dalle sopresse ATO (rif. art. 19): € 270.000,00;

c. Acquisto di beni di consumo e materie prime:

Cancelleria e beni di consumo per ufficio: € 5.000,00;

d. Spese per prestazioni di servizi:

Spese promozionali e campagne informative: € 10.000,00;

Quota associativa ANEA: € 6.698,00;

Spese per la formazione del personale: € 5.000,00;

Assistenza tecnica hardware e software: € 5.000,00;

Manutenzione e riparazione beni mobili e attrezzature: € 2.000,00;

e. Spese per prestazioni di servizi esterni:

Consulenze, con riferimento, in particolare, all'aspetto tariffario, ovvero all'applicazione delle Deliberazioni AEEGSI, per il periodo 2016-2019: € 50.000,00;

f. Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature:

Acquisto di personal computer ed hardware: € 25.000,00;

per un totale complessivo di € 598.698,00.

Per la fase transitoria è stata già disposta la creazione, da parte del dipartimento regionale al bilancio, di due capitoli sul bilancio regionale (entrata/uscita – DGR 557/2015), anche se in questa fase non sono previsti oneri a carico del medesimo bilancio. Eventuali costi, da sostenersi nei limiti di quanto via via accertato e riscosso, saranno, comunque, coperti con le somme versate dai comuni (cfr. DGR 413/2015).

Per detta fase non vi sono articoli della proposta di legge che recano previsione di spesa. A conferma di ciò, nell'attuale periodo transitorio, che decorre già dal 12 giugno 2015 (rif. DGR 183/2015), risultano riscossi € 90.408,50, e non è stata sostenuta alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC (rif. art. 20, comma 4), inoltre, il commissario e la struttura tecnica operativa non percepiranno, come da previsione in proposta, indennità alcuna, coincidendo peraltro il primo con il dirigente generale del dipartimento competente in materia di servizio idrico.

Conclusioni.

Per tutto quanto precede:

- a regime, i costi di funzionamento dell'AIC graveranno sulla tariffa praticata dal Soggetto gestore all'utenza (cfr. art. 154, comma 1 del d.lgs. 152/2006), e figureranno solo ed esclusivamente nel bilancio di quest'ultimo e in quello dell'AIC;
- nella fase transitoria, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale ed eventuali costi, da sostenersi nei limiti di quanto via via accertato e riscosso, saranno, comunque, coperti con le somme versate dai Comuni (cfr. DGR 413/2015).

SCHEDA DI SINTESI

A regime le spese connesse al funzionamento dell'AIC graveranno sulla tariffa praticata dal Soggetto gestore all'utenza e figureranno solo ed esclusivamente nel bilancio di quest'ultimo e in quello dell'AIC.

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari a carico del bilancio – Elementi e criteri
Art. 1	€ 0,00
Art. 2	€ 0,00
Art. 3	€ 0,00
Art. 4	€ 0,00
Art. 5	€ 0,00
Art. 6	€ 0,00
Art. 7	€ 0,00
Art. 8	€ 0,00
Art. 9	€ 0,00
Art. 10	€ 0,00

Art. 11	€ 0,00
Art. 12	€ 0,00
Art. 13	€ 0,00
Art. 14	€ 0,00
Art. 15	€ 0,00
Art. 16	€ 0,00
Art. 17	€ 0,00
Art. 18	€ 0,00
Art. 19	€ 0,00
Art. 20	€ 0,00
Art. 21	€ 0,00
Art. 22	€ 0,00
Art. 23	€ 0,00
Art. 24	€ 0,00

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
-	Spesa corrente	Euro 0,00
-	Spesa corrente	Euro 0,00
-	Spesa corrente	Euro 0,00

Missione	Programma	Titolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime – **A regime non sono previste spese a carico del Bilancio regionale.**
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi (*modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge*)

La compiuta attuazione della norma necessita, oltre alla piena operatività dell'Autorità Idrica:

- istituzione, presso il dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, di una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'Autorità nazionale di regolazione del settore (art. 15);
- costituzione e nomina del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, istituito presso l'A.I.C. (art. 17);
- approvazione, da parte della Giunta Regionale, del Regolamento che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del Comitato di cui al precedente punto (art. 17);
- disciplina, con Delibera di Giunta Regionale, della successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti d'ambito, di cui alla l.r. 10/97 (art. 18).

Gli aspetti procedurali e le fattispecie cui fanno riferimento sono rinvenibili nell'art. 13, comma 2 (salvaguardia delle gestioni in forma autonoma), nell'art. 16, comma 2 (pareri e osservazioni sugli atti di competenza dell'AIC e sulle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale) e nell'art. 21 (esercizio dei poteri sostitutivi, da parte del Presidente della Regione, nel caso di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato) della proposta.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Proposta di legge recante: "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato".

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. In particolare, con la presente legge:

a) è riconosciuta e istituita l'Autorità idrica della Calabria, rappresentativa dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale individuato con l'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. L'Autorità idrica della Calabria svolge le funzioni già attribuite ai soppressi enti d'ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006;

b) è disciplinata l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Art. 2

(Istituzione dell'Autorità idrica della Calabria)

1. E' istituito l'ente pubblico Autorità idrica della Calabria (AIC).

2. L'ente di cui al comma 1 è individuato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 bis del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dall'articolo 147, comma 1, del d.lgs. 152/2006, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, per il servizio idrico integrato, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.

3. L'AIC è un ente pubblico non economico rappresentativo dei comuni della Calabria tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

4. L'AIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

5. L'AIC è titolare di un proprio patrimonio costituito:

a) da un fondo di dotazione composto da beni risultanti dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei cessati ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato), nonché da eventuali trasferimenti di ciascun ente locale ricadente nell'ambito e eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione;

b) da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;

c) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.

Art. 3

(Funzioni dell'AIC)

1. All'AIC sono attribuite le funzioni già esercitate dai cessati enti o autorità d'ambito ai sensi della legislazione vigente.

2. L'AIC svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'AEEGSI.

3. L'AIC esercita le predette funzioni assicurando il necessario raccordo con l'amministrazione regionale.

Art. 4

(Partecipazione degli enti territoriali all'AIC)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 3, esercitano le funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di servizio idrico integrato tramite l'AIC alla quale partecipano obbligatoriamente.

Art. 5

(Organi dell'AIC)

1. Gli organi dell'AIC sono:

a) l'assemblea;

b) il direttore generale;

c) il revisore unico dei conti.

Art. 6

(Assemblea)

1. L'assemblea dell'AIC è costituita dai quaranta comuni individuati mediante il procedimento disciplinato dall'articolo 8. Ai fini dello svolgimento dei lavori l'assemblea è composta dai sindaci dei comuni di cui al primo periodo, o loro delegati.

2. I quaranta comuni individuati ai sensi del comma 1 costituiscono l'assemblea per cinque anni decorrenti dalla convalida dei risultati del procedimento di cui all'articolo 8.

3. I componenti dell'assemblea eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di coordinamento e direzione dei lavori. Nelle more dell'elezione di cui al primo periodo le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune capoluogo di regione, o suo delegato.
4. Qualora un componente dell'assemblea cessi per qualsiasi causa, nel corso dei cinque anni di cui al comma 2, dalla carica di sindaco, allo stesso subentra il nuovo titolare della carica fino alla scadenza originaria del quinquennio.
5. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di zona di cui all'articolo 11. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
6. Lo statuto dell'AIC, da approvarsi da parte dell'assemblea nella prima seduta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della medesima, regola il funzionamento dell'AIC e della stessa assemblea, nonché dell'eventuale consiglio direttivo. Lo statuto dell'AIC regola, altresì, il funzionamento delle conferenze territoriali di zona di cui all'articolo 11. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il voto favorevole dei due terzi dei componenti nella prima seduta, l'assemblea è riconvocata entro sette giorni per procedere ad una seconda votazione. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi è sufficiente, dalla terza votazione in poi, la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.
7. Alle sedute dell'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale e il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competenti in materia di servizio idrico integrato, nonché i presidenti delle quattro province calabresi ed il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria.
8. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone o indennità.

Art. 7

(Funzioni dell'assemblea)

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'AIC in coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria e dalle determinazioni dell'AEEGSI. In particolare provvede:
 - a) all'approvazione dello statuto, che può prevedere un apposito consiglio direttivo;
 - b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito e dei correlati piani operativi;
 - c) alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale di regolazione del settore;
 - d) alla definizione degli *standard* qualitativi del servizio;
 - e) alla scelta della forma di gestione;
 - f) alla definizione dei principi e criteri per l'affidamento del servizio idrico integrato in favore del soggetto gestore;
 - g) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
 - h) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - i) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, sulla base delle proposte di ciascuna conferenza di zona;
 - l) alla regolamentazione dei rapporti con il fornitore d'acqua all'ingrosso;
 - m) alla nomina del direttore generale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, nonché del revisore unico dei conti e dei membri del consiglio direttivo, qualora previsto dallo statuto;
 - n) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'AIC;
 - o) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;
 - p) all'approvazione della relazione annuale, predisposta dal direttore generale, sullo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati ed al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito.

Art. 8

(Individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea)

1. I comuni capoluogo delle quattro province calabresi e il Comune di Reggio Calabria fanno parte di diritto dei quaranta comuni che, ai sensi dell'articolo 6, costituiscono l'assemblea dell'AIC. Fermo quanto disposto al comma 3, gli altri trentacinque comuni sono individuati mediante il procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci e i consiglieri dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al primo periodo e al comma 3.
2. Al fine di garantire una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale dei comuni delle quattro province calabresi e della Città metropolitana di Reggio Calabria, sulla base delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, i comuni di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati in conformità ai parametri indicati nella tabella di cui all'allegato A della presente legge, in relazione alle seguenti fasce demografiche:
 - a) popolazione maggiore o uguale a 15.001 abitanti;
 - b) popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
 - c) popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
 - d) popolazione minore o uguale a 1.000 abitanti.
3. Nel caso in cui un comune sia l'unico appartenente a una delle fasce demografiche di cui al comma 2, esso fa parte di diritto dell'assemblea.
4. L'individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea è effettuata nell'ambito dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 3.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data, di cui al comma 9, secondo periodo, per lo svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea, in una domenica compresa tra il decimo e il quarantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 2. Col medesimo decreto sono individuate le sezioni da istituire presso ciascun seggio ai sensi del comma 9.
6. Tra la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria del decreto di cui al comma 5 e la data fissata ai sensi del medesimo comma devono intercorrere non meno di trenta giorni.
7. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo le quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria costituiscono ciascuna una circoscrizione territoriale, per come specificato nella tabella di cui all'allegato A.
8. Le operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea sono effettuate nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 7. A tal fine presso la sede di ciascuno dei comuni capoluogo delle quattro province calabresi e presso la sede del Comune di Reggio Calabria è istituito un seggio.
9. Presso i seggi di cui al comma 8, secondo periodo, è istituita una sezione per ciascuna delle fasce demografiche in relazione alle quali, in base alla tabella di cui all'allegato A e tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, si deve procedere all'individuazione di uno o più comuni.
10. L'individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea è effettuata con voto diretto, libero e segreto dei sindaci e consiglieri di cui al comma 1, secondo periodo. Le operazioni sono svolte contemporaneamente e in unica giornata, tra le ore 8 e le ore 22, presso i seggi istituiti ai sensi del comma 8, secondo periodo, nelle sezioni di cui al comma 9. Le schede sono fornite a cura dei comuni di cui al comma 8, secondo periodo. Ciascuno dei sindaci e dei consiglieri di cui al comma 1, secondo periodo, può esprimere una sola preferenza, nell'ambito dei comuni, di cui al comma 4, ricompresi nella stessa circoscrizione territoriale e nella stessa fascia demografica del comune di appartenenza dei sindaci e consiglieri predetti.
11. Per ciascuna delle sezioni di cui al comma 8 risultano individuati quali comuni che costituiscono l'assemblea i comuni che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di comuni da individuare in relazione alla sezione medesima in base alla tabella di cui all'allegato A. Nel caso di parità di preferenze tra più comuni l'ordine progressivo è determinato in base al maggior valore della popolazione residente in tali comuni secondo i dati dell'ultimo censimento.

12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo:

- a) sono convalidati i risultati delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea e sono determinati i comuni medesimi;
- b) è indetta la prima seduta dell'assemblea conseguente alle operazioni di cui al presente articolo.

13. I componenti dell'assemblea cessano dalla carica per effetto dell'insediamento dei nuovi componenti nella seduta di cui al comma 12, lettera b), ed esercitano le loro funzioni fino al ventesimo giorno antecedente alla data fissata ai sensi del comma 5, primo periodo.

14. L'assemblea disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono la stessa assemblea.

15. Con regolamento della Giunta regionale può essere modificata la tabella di cui all'allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, primo periodo, nonché dai commi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo, qualora la variazione delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, con riferimento all'anno precedente a quello in cui vengono effettuate le operazioni per il rinnovo della composizione dell'assemblea dell'AIC, comporti una diversa determinazione dei valori espressi nella tabella predetta in relazione alle fasce demografiche e alle circoscrizioni territoriali.

Art. 9

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità idrica ed è individuato tra soggetti che abbiano maturato una particolare qualificazione professionale nel settore della gestione delle risorse idriche. Nello statuto dell'AIC sono determinate le modalità e i requisiti per l'individuazione del direttore nonché la durata del relativo incarico.
2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'AIC e provvede, in particolare, all'organizzazione interna e al suo funzionamento, dirigendone la struttura operativa, ed all'affidamento del servizio. La retribuzione non può essere superiore a quella di dirigente di settore della Regione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'AIC è attribuita al presidente dell'assemblea.

Art. 10

(Revisore unico dei conti)

1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente, secondo le modalità previste dallo statuto, fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
2. Il revisore resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.
3. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

Art. 11

(Articolazione organizzativa dell'AIC. Conferenze territoriali di zona)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'AIC è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche. Queste ultime operano su zone territoriali coincidenti con gli ambiti come delimitati ai sensi degli articoli 38 e 39 della l.r. 10/1997.
2. In ciascuna zona territoriale opera una conferenza territoriale di zona (CTZ) composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nel corrispondente ambito territoriale.
3. I sindaci di ciascuna CTZ, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:
 - a) definire, nei limiti delle risorse stabilite dall'assemblea, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito e nel piano

operativo pluriennale da proporre all'assemblea;

b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento di utenza.

5. L'assemblea può accogliere anche parzialmente o respingere le proposte di cui al comma 3, lettera a), dandone espressa motivazione. Qualora le CTZ non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 3, lettera a), l'assemblea assegna loro un congruo termine decorso il quale delibera autonomamente.

6. La Giunta regionale, previa intesa con l'assemblea dell'AIC e sentiti i comuni interessati, può accorpate più zone di cui al comma 1.

7. Il coordinamento delle attività delle singole CTZ è demandato alle province rispettivamente competenti per territorio ed alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 12

(Funzionamento delle CTZ)

1. Le deliberazioni di ciascuna CTZ sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci o loro delegati che la compongono a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nella zona di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

2. Le CTZ, sono presiedute dai presidenti delle province rispettivamente competenti per territorio o dal Sindaco metropolitano di Reggio Calabria i quali provvedono alla loro convocazione.

3. I sindaci o i loro delegati, i presidenti delle province ed il Sindaco metropolitano che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.

Art. 13

(Gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia delle gestioni esistenti)

1. I servizi di cui all'articolo 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006, sono affidati, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, al soggetto gestore, nelle forme prescelte in conformità alle disposizioni legislative vigenti, dall'AIC, ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.

2. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico, e relativo disciplinare, sono individuate le gestioni esistenti da salvaguardare in conformità alle disposizioni dell'articolo 172 del d.lgs. 152/2006.

3. Con specifico riferimento alle procedure di *project finance* finanziate con i fondi previsti dalla delibera CIPE n. 60/2012 e già aggiudicate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'AIC, coerentemente con le previsioni del piano d'ambito, regola nella convenzione per la gestione la facoltà del soggetto gestore di subentrare nei rapporti con i promotori concessionari ovvero di risolverne le convenzioni, ed a quali condizioni, nel rispetto delle deliberazioni AEGSI

Capo II

Vigilanza e controllo

Art. 14

(Vigilanza e controllo sul soggetto gestore)

1. L'AIC vigila sull'attività del soggetto gestore, secondo quanto previsto all'articolo 152 del d.lgs. 152/2006.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale dell'AIC redige una relazione con i contenuti di cui al comma 3, da inviare all'assemblea per

la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa alla Regione ed ai comuni.

3. La relazione illustra:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
- b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
- c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
- d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;
- e) la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni.

Art. 15

(Trasmissione dei dati e delle informazioni)

1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di servizio idrico, una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'Autorità nazionale di regolazione del settore.

2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dall'AIC mediante sistemi informativi che consentano la condivisione delle informazioni.

3. L'AIC, con il coinvolgimento dei gestori, trasmette al dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico e per ogni singola gestione:

- a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
- b) le convenzioni stipulate con i gestori;
- c) le tariffe applicate all'utenza;
- d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

Art. 16

(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito del servizio idrico la Regione:

a) verifica la coerenza del piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte del soggetto competente. In tale contesto, al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, e con il piano di gestione delle acque di cui alla direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione allo stato di *deficit* infrastrutturale che ancora caratterizza il sistema di opere del servizio idrico integrato:

1) predisporre un apposito programma finalizzato al conseguimento del risparmio idrico di cui all'articolo 146, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006. In particolare, per l'adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, dello Stato e dell'ATERP Regionale, il programma prevede l'installazione di contatori di misura, con tecnologie di telelettura, in ogni singola unità residenziale e relativi interventi di adeguamento dell'impianto idrico; tale programma comprende anche le misure necessarie per il censimento, riordino e bonifica delle utenze in capo ad amministrazioni pubbliche;

2) individua gli interventi strategici di interesse regionale, tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito il gestore del servizio idrico integrato e l'AIC, con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetto funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensione sovra comunale;

3) individua le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e degli interventi di cui ai numeri 1 e 2, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche della Regione;

b) può promuovere la determinazione di criteri per la articolazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali, in armonia con le disposizioni normative nazionali in materia di costi del servizio per le determinazioni delle tariffe.

2. Il dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, avvalendosi delle informazioni di cui all'articolo 15, esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale, relativamente all'organizzazione dei servizi, segnala all'AEEGSI eventuali criticità e formula alla stessa proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, formula pareri preventivi o osservazioni, se richiesti, sugli atti di stretta competenza dell'assemblea dell'AIC.

Capo III

Tutela degli utenti e partecipazione

Art. 17

(Tutela degli utenti e partecipazione)

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'AIC è istituito il Comitato consultivo degli utenti del servizio e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito sulla base di un regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale che determina, in particolare, i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

2. Il Comitato consultivo degli utenti del servizio idrico integrato e dei portatori di interesse, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale.

3. L'AIC mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti del servizio idrico integrato e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali e norma finanziaria

Art. 18

(Subentro dell'AIC alle autorità d'ambito territoriale ottimali soppresse)

1. Dalla data dell'effettivo insediamento degli organi, l'AIC subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità d'ambito territoriale ottimali soppresse in virtù dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

2. A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, della l.r. 34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'AEEGSI.

Art. 19

(Disposizioni transitorie relative al personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente già assunto mediante le procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),

ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), e in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2012 presso gli Enti d'ambito di cui alla l.r. 10/1997, è trasferito nei ruoli dell'AIC, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del d.lgs. 165/2001.

2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale è posto alle dipendenze dell'AIC e mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata. I contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, in atto presso gli Enti d'ambito e trasferiti all'AIC, cessano alla scadenza del relativo termine.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall'effettivo insediamento, il direttore generale dell'AIC definisce la dotazione organica e la sottopone per l'approvazione all'assemblea.

4. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'AIC, in sede di prima applicazione della presente legge e fino alla definizione a regime del costo del servizio idrico, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data per lo svolgimento delle operazioni per la prima individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea dell'AIC. Alle operazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate in sede di prima applicazione le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea dell'AIC sentita l'ANCI Calabria.

3. Nella prima seduta convocata, all'esito delle operazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 8, comma 12, l'assemblea delibera l'approvazione dello statuto dell'AIC.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC, la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest'ultimo opera mediante una struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, avvalendosi di personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

5. Le procedure di cui all'articolo 47, comma 3 della l.r. 34/2010, rimangono sospese fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC.

6. Entro trenta giorni dalla seduta di cui al comma 3, l'AIC delibera la forma di gestione tra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006, da disporsi entro i successivi trenta giorni. Qualora l'AIC non provveda nei termini stabiliti la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/2006.

Art. 21

(Poteri sostitutivi)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione vigila sulle attività dell'ente di governo dell'ambito e, in caso di inadempimento, ovvero nella ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato nonché di quelli necessari a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario *ad acta* che provvede in sostituzione, rispettivamente, degli enti d'ambito o dei comuni inadempienti.

Art. 22

(Relazione annuale)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli comunali dei comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale nonché al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.
2. La relazione di cui al comma 1, illustra:
 - a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
 - c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
 - d) le caratteristiche delle tariffe applicate e le entrate del gettito tariffario.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato) ad eccezione degli articoli dal 6 al 29 e dal 57 al 60;
 - b) i commi 1 e 2 dell'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011).

Art. 24

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO A

Tabella <<allegato A>>

Circoscrizioni territoriali	Comuni capoluogo	Fasce demografiche (articolo 8, comma 2)				Totale
		a)	b)	c)	d)	
Cosenza	1	4	5	4	1	15
Reggio C.	1	2	3	3	1	10
Catanzaro	1	1	3	1	1	7
Crotone	1	0	1	1	1	4
Vibo Val.	1	0	1	1	1	4
Totale	5	7	13	10	5	40